

N. R.G. 3163/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3163/2013** promossa da:

SALUS S.R.L. (C.F. 02000830378), con il patrocinio dell'avv. PROF. RUFFOLO UGO e dell'avv. PROF. BERTI CARLO (BRTCRL66L18A944B) STUDIO LEGALE PROF. AVV. UGO RUFFOLO VIA TESTONI 5 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 5 BOLOGNA presso il difensore avv. PROF. RUFFOLO UGO

ATTORE

contro

INA ASSITALIA SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ERCOLANI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 25 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ERCOLANI LUCA
RIZZOLI BROKER (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MANDRIOLI CLAUDIA e dell'avv. MORGANTI DAVID (MRGDVD57S02G702B) VIA G. PAISIELLO,40 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA MASSARENTI 478 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. MANDRIOLI CLAUDIA

CONVENUTI

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito alla citazione in giudizio di parte attorea, che, esponendo di essere assicurata con polizza incendio, reclamava il maggior indennizzo, rispetto al minore già corrisposto, invocando la responsabilità contrattuale della Compagnia ed in via gradata anche quella precontrattuale in via solidale con quella del broker, anch'esso convenuto, e alla costituzione di quest'ultimo e della prima, che chiedevano il rigetto della



domanda, spiegando quest'ultima riconvenzionale di manleva, la causa, depositate memorie ex art. 183, 6^a co., cpc ed istruita con sola prova documentale, era posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nell'estensione massima.

2. Va affermata preliminarmente la carenza di interesse della Compagnia e comunque dell'infondatezza di essa, all'eccezione di mancata allegazione e prova, da parte attorea, della regolarità e rispondenza del fabbricato alle vigenti norme inerenti la prevenzione incendi. Come prontamente replicato, ante iudicium è stata riconosciuta la copertura assicurativa ed è stato, parzialmente secondo la prospettazione attorea, liquidato l'indennizzo di polizza, esaustivo secondo i convenuti, comportamento questo che impedisce oggi in giudizio di eccepire l'inoperatività della polizza, in virtù del principio *protestatio contra factum proprium non valet*. Allegare oggi l'assenza di prova della copertura, dopo aver indennizzato il medesimo sinistro per cui è causa, oltre che essere attività difensiva inconciliabile con il pregresso riconoscimento della copertura, è peraltro comportamento contrario a buona fede.

Inoltre è evidente l'assoluta genericità dell'allegazione, con la conseguenza che comunque, pur a tutto voler concedere alle tesi difensiva, non è dato cogliere in cosa l'immobile sarebbe stato carente, con la conseguenza che sarebbe stato impossibile per la parte attorea, di ciò all'evidenza, onerata dimostrare alcunchè in parte qua.

Di tale atteggiamento si terrà conto al momento della determinazione delle spese di lite.

3. Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e può essere accolta per quanto di ragione.

Sulle circostanze di fatto non vi è controversia: in particolare, nessun contrasto fra le parti è insorto quanto alla esistenza di un contratto assicurativo per il rischio incendio, sul verificarsi dello stesso per origini dolose, imputabili a terzi rimasti ignoti anche alla giustizia penale, che ha attinto il capannone sito in Bologna alla Via dei Terraioli n. 19, di proprietà attorea e condotto in locazione da terzi.

Si tratta, infatti, di dati che, come la polizza, sono specificamente allegati da parte attorea in citazione e non contestati, quindi, pacifici e comunque provati documentalmente.

La contestazione riguarda unicamente il riconoscimento di alcune voci di danno, che la



Compagnia ha ritenuto non indennizzabili, perché escluse dalla garanzia di polizza.

In estrema sintesi la questione, quindi, seguendo l'ordine della prospettazione attorea, riguarda prima l'interpretazione del contratto e l'inadempimento della sola Compagnia e, poi, *in secundis* l'eventuale responsabilità precontrattuale in ordine alla informativa e all'interesse del cliente al tipo di polizza effettivamente stipulata.

3.1 Nel caso di specie, quanto al primo aspetto, deve preliminarmente osservarsi che i termini contrattuali della polizza in atti sono espressi in modo a tutti comprensibili ed hanno “forza di legge tra le parti” ex art. 1372 c.c.; d'altra parte, l'art. 1882 c.c. sancisce che “*l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro*”.

Non bisogna, poi, dimenticare che parte attorea è una società di capitali e, quindi, opera nel libero mercato e professionalmente deve essere avvezza a prassi e linguaggi commerciali e contrattuali, quindi, deve ritenersi un operatore professionale e qualificato, se non lo fosse *imputet sibi*, e come tale aveva ed ha il precipuo dovere di leggere i contratti che va a stipulare.

Nello specifico si osserva che la polizza *de qua* era in vigore da circa due anni e, quindi, si deve presumere che la parte abbia avuto tutto il tempo di analizzare la polizza e d'invocarne il recesso o l'annullamento, qualora l'avesse ritenuta non confacente al proprio profilo ed interesse. Nulla di tutto ciò è mai avvenuto e l'allegazione di essersi avveduta dell'inadeguatezza solo in conseguenza del contrasto insorto e dell'opera del proprio consulente e/o del perito della Compagnia, conferma l'allegazione dei convenuti di non aver usato neppure quella minima diligenza esigibile in concreto da chiunque stipuli un contratto: leggerne il testo.

3.1.1 In ordine alla copertura relativamente agli **impianti a servizio del capannone**, si osserva quanto segue.

Sostiene parte attorea di aver ritenuto in base alle definizioni delle relative Condizioni Generali di Contratto di avere assicurato anche tutta l'impiantistica a servizio del capannone.

La tesi è destituita di fondamento, essendo la polizza chiarissima e non bisognosa d'interpretazione alcuna, perché, appunto, *in claris non fit interpretatio*.



Nella definizione di polizza alla voce fabbricato è espressamente esclusa la copertura degli impianti tecnici in genere con indicazione esemplificativa relativa peraltro a quelli idrici, termici, elettrici di condizionamento e di riscaldamento etc.

In parte qua risulta, poi, avere efficacia dirimente la circostanza che la società attore aveva imposto contrattualmente al proprio conduttore l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa che coprisse i rischi connessi agli impianti, rispetto ai quali il conduttore medesimo aveva oneri e libertà di adeguamento alle proprie esigenze imprenditoriali. Ciò è chiaro indice, se non piena dimostrazione, della consapevolezza che la polizza stipulata con la Compagnia convenuta evidentemente non comprendeva un siffatto rischio.

Ne consegue che nessun indennizzo *in parte qua* è riconoscibile.

3.1.2 In ordine alla copertura relativamente alla clausola “**maggiori spese**” (cfr. **CGC Garanzie Accessorie doc. 9 pag. 24**), si osserva quanto segue.

La pretesa è infondata in quanto la copertura in questione non riguarda l'attività svolta ma l' “attività assicurata”.

Nel capannone *de quo* l'attività dichiarata nella scheda di polizza (“Descrizione Attività: Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, veicoli in genere”) non era affatto esercitata dall'odierna attrice.

Con la garanzia accessoria in questione “.....*in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata*”, vengono rifiute, fino alla concorrenza del relativo massimale, le “*spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute durante il periodo dell'indennizzo, per il proseguimento dell'attività*”.

L'attività dell'odierna attrice, come si ricava, non solo, dalla visura camerale prodotta, ma anche, da quanto dichiarato *apertis verbis* in atto di citazione (cfr. pag. 1) aveva ad oggetto la “*distribuzione di bevande*”, che pacificamente non svolgeva nel capannone de quo.

La tesi secondo cui l'attività svolta nel capannone consisterebbe proprio nella locazione dello stesso non trova riscontro documentale nell'ambito di attività coperta dalla polizza e, quindi, non può ritenersi indennizzabile. Opinare diversamente costituisce un'evidente forzatura del testo contrattuale sancito per iscritto.



Del resto, come la Compagnia non ha mancato di far rilevare, secondo il buon senso e secondo la buona fede, tutto il testo della clausola che prevede la garanzia “maggiori spese” si riferisce chiaramente ad un’attività che sia concretamente ossia materialmente, esercitata all’interno dell’immobile; cioè a quella dichiarata nella scheda di polizza (“Descrizione Attività: Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, veicoli in genere”) e ribadita in atto di citazione (cfr. pag. 2 “attività di concessionaria del marchio Lancia”).

A contrario, tutto il testo della clausola è espresso in termini tali da escludere radicalmente qualsiasi possibilità di riferimento alla locazione e cioè all’utilizzo negoziale-economico del bene da parte del proprietario che non vi eserciti un’attività concreta.

D’altra parte la forzatura ermeneutica tentata è piuttosto evidente anche sol considerando che si vorrebbero ricondurre al concetto di “maggiori spese”, ossia ciò che è tipicamente un danno emergente, i mancati introiti per canoni di locazione, i quali inequivocabilmente costituiscono un lucro cessante.

Ne consegue che nessun indennizzo *in parte qua* è riconoscibile.

3.1.3 In ordine alla copertura relativamente alla clausola “**valore a nuovo**” (cfr. **CGC Condizioni Particolari A Garanzie Accessorie doc. 9 pag. 16**), si osserva quanto segue.

Si tratta del plus valore riconoscibile all’assicurato in caso di ricostruzione o rimpiazzo dell’immobile coperto dalla polizza.

Deve convenirsi con la difesa della Compagnia, che ha eccepito il mancato avveramento di quanto previsto dal punto 5 della previsione, ossia che il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro gg. 30 dall’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo.

La produzione del doc. 41 e l’allegazione di non avervi potuto, invocando la salvezza dell’inciso “*non derivi aggravio per la Società*” sono argomentazioni insufficienti, in quanto la situazione troverebbe al più regolamentazione nell’impossibilità di ricostruzione per forza maggiore, la quale però è stata tardivamente evidenziata proprio con il suddetto documento n. 41, perchè produzione avvenuta solo all’udienza del 18.03.2014, quando ormai erano definitivamente maturati i termini per le preclusioni assertive ed istruttorie. Invero ad essere precisi l’allegazione attorea *in parte qua* è divenuta palesemente riferibile al diverso caso della forza maggiore soltanto con la



comparsa conclusionale di replica, quando con riferimento alla produzione del documento n. 41 si è formulata per la prima volta anche un'istanza di rimessione in termini ex art. 153/2 cpc.

In ogni caso non può che evidenziarsi, come peraltro in parte anche eccepito dalla Compagnia, come parte attorea non abbia provato ed invero mai neppure allegato, di aver provveduto alla ricostruzione e che come il suddetto documento, ossia la tardiva riconsegna del bene, non solo, è circostanza che era ben nota prima del maturarsi delle preclusioni, ma soprattutto, non era di per sé ostativa alla ricostruzione stessa.

Quanto al richiamo all'inciso già evidenziato è evidente il travisamento di esso, posto che il riferimento alla "Società" deve intendersi alla Compagnia assicurativa, come si ricava *de plano* dalle Definizioni contenute nelle CGC.

Ne consegue che nessun indennizzo *in parte qua* è riconoscibile.

3.1.4 In ordine alla copertura relativamente alla clausola **compensazione tra partite, che parte attorea riconduce alla clausola n. 435 aggiunta alla clausole speciali della polizza**, si osserva quanto segue.

Essendo mancata la produzione del testo della suddetta clausola, atteso che il documento n. 9 si ferma alla clausola n. 430 "Acqua condotta" di pag. 31/32, non è possibile verificare il fondamento della domanda. Né è ipotizzabile alcuna perdita incolpevole di una parte del documento, in quanto lo stesso indice delle CGC (cfr. doc. 9 pag. 3 si ferma proprio alla suddetta pagina e alla suddetta clausola e non contiene alcuna elencazione successiva, con la conseguenza che la produzione deve ritenersi completamente presente nel fascicolo di parte, se pur manchevole della produzione riferibile alla suddetta clausola speciale n. 435.

Né la parte ha indicato ove eventualmente il testo di tale clausola poteva essere reperito al fine di verificare il fondamento della propria richiesta, vivamente contrastata dalle controparti.

Costituisce *ius receptum* che <<Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti



ai fini della decisione.>> (Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2008, n. 2435).

Ne consegue l'assorbimento delle pur apparentemente ragionevoli argomentazioni a contrario sostenute dai convenuti, la cui valenza ovviamente non va esaminata.

3.1.4.1 In ogni caso, ciò valga unicamente come ratio decidendi alternative e subordinate alla precedente, pur a tutto concedere alla tesi attorea e prendendo in esame il contenuto della clausola così come esposto nelle difese delle parti, l'argomentazione non può essere condivisa nel merito, difettando i requisiti di polizza, così come puntualmente allegato dalla Compagnia. Infatti, la pretesa compensazione potrebbe avvenire solo tra partite che siano comunque assicurate, cosa non accaduta per gli impianti, inoltre la compensazione sarebbe possibile solo tra partite per le quali valga la regola proporzionale dell'art. 1907 cc, ma tali non possono considerarsi quelle invocate da parte attorea per la pretesa compensazione.

3.1.5 In ordine alla copertura relativamente alla clausola **onorari di architetti, ingegneria e consulenti**, si osserva quanto segue.

Non è contestata la sussistenza della clausola ed è mancata una contestazione specifica, essendosi invece invocato il solo rispetto dell'onere probatorio, che parte attorea invero ha diligentemente soddisfatto con ampia produzione documentale (cfr. docc. 13, 22, 24, 29-29quater), mai contestata come invece doveroso, fornita a supporto dell'allegazione di aver speso a tale titolo ed in conseguenza del sinistro €. 77.000,00. Conseguo a ciò l'accoglimento della domanda nei limiti del massimale di copertura pari ad €. 10.400,00, così come peraltro allegato dalla medesima istante.

Solo per completezza si osserva che non sono state allegate ragioni in base alle quali tale voce non possa essere oggetto dell'obbligo di indennizzo.

3.2 Quanto al secondo aspetto, ossia l'eventuale responsabilità precontrattuale in ordine alla informativa e all'interesse del cliente al tipo di polizza effettivamente stipulata, si osserva quanto segue.

Una siffatta pretesa a giudizio del Tribunale appare chiaramente infondata nei confronti della Compagnia, per l'assorbente ragione che nella fattispecie, come pacifico, la società attorea era assistita nella fase precontrattuale dallo specifico intermediario professionista contro il quale la medesima domanda è anche proposta, anche in prospettiva contrattuale.



Come pacifico, infatti, la polizza de qua fu appunto stipulata a seguito d'iniziativa, trattativa, indicazione *ad hoc* dell'intermediario.

Pertanto il principio di adeguatezza del contenuto del contratto, nella fattispecie, non può essere opposto alla Compagnia, la quale, lungi dal prospettare unilateralmente un proprio contratto a mezzo di propri agenti e produttori diretti, ha risposto alle richieste dell'intermediario professionista, che per definizione, come allegato dalla Compagnia e mai contestato da nessuno, ha agito “*senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione*”, come ben possibile ai sensi dell'art. 109, 2^a co., lett. b) del Decreto Legislativo n. 209 del 2005.

Sul broker gravava, pertanto, ogni dovere derivante dal principio di adeguatezza; in particolare e tra l'altro, il rispetto dell'art. 120 (“*Informazione precontrattuale e regole di comportamento*”) D.L.vo cit.

La normativa speciale pone dunque una riserva di responsabilità nei confronti del broker. E', pertanto, l'intermediario professionista –mediatore di assicurazione- incaricato dal cliente a dover verificare concretamente la rispondenza tra le esigenze assicurative del cliente stesso e la polizza ipotizzata, così come la stessa parte attorea ha mostrato di non ignorare, quando ha citato una recente ed autorevole pronuncia di merito sui compiti ed i doveri tipici del broker (T. Milano, sez. V. 14.05.2014 secondo il quale <<“*Il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui*” (Tribunale Milano, sez. V, 14/05/2014, n. 5002, in *Redazione Giuffrè 2014*).”>>.

In ordine alla responsabilità di quest'ultimo si evidenzia in generale che essa può essere affermata previo rigoroso riscontro di tutti i suoi presupposti e segnatamente mediante prova che il broker sia stato inadempiente a specifici obblighi contrattualmente assunti o all'obbligo generale di diligenza previsto dall'art. 1176, comma II, cod. civ.,



nonché a quanto espressamente disposto in tema di intermediazione assicurativa dagli artt. 183 e 120 del D.Lgs. n. 209/2005 e dagli artt. 47, 49 e 52 del Regolamento Isvap; che sussista un danno; che sussista un effettivo nesso di causalità tra la condotta contestata ed il presunto danno asserito.

La società attorea ha individuato il danno nel mancato integrale pagamento dell'intero indennizzo reclamato. Tuttavia essa non ha provato la sussistenza di una richiesta inoltrata al broker in ordine ad una particolare esigenza assicurativa, dunque, la sussistenza del presupposto di fatto che farebbe ipotizzare l' inadempimento dell'intermediario. Parte attrice avrebbe dovuto fornire un rigoroso ed inequivocabile riscontro documentale circa l'avvenuta manifestazione delle proprie esigenze al broker Rizzoli. In mancanza di tale riscontro non potrà neppure astrattamente profilarsi una responsabilità dell'intermediario, non potendo farsi ricadere *ex post* sul broker, a seguito del mancato indennizzo da parte dell'assicuratore, le limitazioni della copertura, di cui peraltro l'odierno attore era stato messo perfettamente a conoscenza prima della conclusione del contratto mediante la consegna delle condizioni di assicurazione oggetto dell'offerta di Assitalia (cfr. la dichiarazione resa dalla Salus nella scheda della polizza "Rischi Industriali" prodotta dalla stessa parte attrice sub doc. n. 8; nello specifico Salus dichiarava di "aver preso conoscenza e di ricevere il fascicolo "POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE", contenente il testo delle Condizioni Generali e particolari di Assicurazione, nonché delle eventuali Clausole Speciali e allegati modelli precedentemente indicati".)

Parte attorea ha altresì argomentato l'asserita inadeguatezza del prodotto assicurativo intermediato, comparando la polizza Assitalia denominata "Rischi Industriali", *de quo agitur*, ad altre due polizze denominate "Negozio Moderno" e "Commercio sicuro", stipulate per una sua diversa proprietà immobiliare. Tuttavia, pur a tutto volerle concedere, è evidente che la differente nomenclatura dei prodotti doveva renderla edotta dell'inequivoca esistenza di differenze ontologiche tra essi; ciò dicasi senza voler neppure scomodare l'ovvia argomentazione del broker convenuto circa l'estraneità ai fatti di causa delle diverse esigenze, interessi e rischi sottesi alle predette differenti polizze.



Come condivisibilmente affermato dalla difesa del broker convenuto, un raffronto si sarebbe potuto al più effettuare tra la nuova copertura fornita da Assitalia e la precedente polizza RAS, che la Salus aveva stipulato precedentemente a copertura del medesimo rischio e che andava ad essere sostituita dalla prima.

Del resto l'opera ed il compito del broker erano proprio questi, ossia procurare offerte migliorative delle polizze in essere.

Come specificamente allegato e non altrettanto specificamente contestato, dalla mera lettura della polizza RAS depositata (cfr. doc. 1 Rizzoli) e dal raffronto della stessa con la polizza azionata nel presente giudizio, si evince agevolmente come la polizza Assitalia abbia condizioni addirittura migliorative rispetto alla copertura prestata dal precedente assicuratore in relazione al premio pagato, alla estensione della copertura agli atti dolosi di terzi (prima esclusi con la conseguenza che il sinistro *de quo* in base alla precedente copertura RAS non avrebbe ricevuto alcun indennizzo), mentre in entrambi i casi erano esclusi dalla copertura di polizza gli impianti.

4. Da ciò consegue, in accoglimento parziale della domanda attorea, la condanna della sola Compagnia al pagamento dell'indennizzo di polizza nella misura di €. 10.400,00, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo.

4.1 Consegue ulteriormente il rigetto della domanda principale subordinata e l'assorbimento di quella riconvenzionale trasversale di garanzia impropria, spiegata dalla Compagnia convenuta nei confronti del broker.

5. Le spese di lite, visto il contenuto della presente pronuncia, vanno liquidate in base alla soccombenza nei rapporti con la Compagnia, mentre sussistono giustificati motivi per una loro integrale compensazione nei rapporti tra parte attorea e broker in ragione della complessità e della controvertibilità delle questioni trattate.

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinte o assorbite:

- 1) Accoglie parzialmente la domanda principale attorea e per l'effetto condanna INA ASSITALIA S.P.A. al pagamento della somma capitale di €. 10.400,00, oltre interessi indicati in parte motiva.
- 2) Condanna la INA ASSITALIA S.P.A. al pagamento delle spese di lite in favore



di parte attorea, che liquida, tenuto conto dell'entità della condanna nella somma di euro 458,00 per spese ed €. 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote di legge.

- 3) Compensa le spese di lite tra parte attorea e RIZZOLI BROKER S.R.L.
- 4) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Bologna, 21.12.2015

Il Giudice

Dott. Iovino Pietro

